

## **RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE S.R.L.**

La recente riforma del diritto societario, in vigore dal 1° gennaio 2004, ridisegna la struttura ed il funzionamento della società a responsabilità limitata, facendone un modello, dotato di disciplina propria e completa, che tuttavia lascia ampio spazio all'autonomia statutaria.

In questa sede ci limiteremo a svolgere un elenco sintetico ma esaustivo delle principali novità introdotte dalla riforma.

**Socio unico.** Conservando la responsabilità limitata, è ammesso il socio unico di più società di capitali, così come una persona giuridica può essere l'unico socio di una s.r.l.

**Sede e durata.** Nell'atto costitutivo non è più necessario indicare l'indirizzo della sede sociale ma solo il Comune, mentre la durata della società, in difetto di diversa previsione dell'atto costitutivo, sarà a tempo indeterminato salvo diritto di recesso dei soci.

**Oggetto sociale.** Non è più sufficiente l'indicazione del solo oggetto sociale ma è espressamente richiesta la precisazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale. Sono inoltre ammesse partecipazioni di s.r.l. in società di persone.

**Conferimenti.** Possono essere effettuati conferimenti di denaro, in natura (entrambi sostituibili con polizza di assicurazione o fideiussione), come pure di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica quale ad esempio la prestazione d'opera o di servizi (ma con obbligo in quest'ultimo caso di garantirne l'intero valore con fideiussione bancaria o polizza assicurativa).

**Capitale sociale.** L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori il potere di deciderne l'aumento ma l'attuazione della decisione è comunque subordinata all'integrale esecuzione dei precedenti conferimenti. Se previsto dall'atto costitutivo, l'aumento può essere deciso con esclusione del diritto di opzione salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

**Finanziamenti dei soci.** I soci possono effettuare finanziamenti, non destinati ad incrementare il capitale sociale, il cui rimborso è subordinato alla soddisfazione degli altri creditori sociali. Il rimborso del finanziamento, inoltre, deve essere restituito alla società se avvenuto nell'anno precedente al fallimento della stessa.

**Titoli di debito.** L'atto costitutivo può prevedere che i soci o gli amministratori possano decidere l'emissione di titoli di debito, per i quali non sono previsti dei limiti di importo.

**Partecipazioni.** L'atto costitutivo deve contenere l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascun socio e può prevedere che queste non siano proporzionali ai conferimenti. Può inoltre prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni o subordinarne il trasferimento al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o dei terzi, riconoscendo al socio il diritto di recesso.

**Diritti dei soci.** Spettano in misura proporzionale alla partecipazione ma l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

**Decisioni dei soci.** Salvo poche eccezioni è lasciato ampio spazio all'autonomia statutaria nella ripartizione delle competenze tra soci e amministratori e nella determinazione delle modalità di adozione delle decisioni da parte dei soci. Può infatti prevedersi che le decisioni dei soci siano prese fuori dall'assemblea con consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto. Anche nei casi in cui sia imposto il metodo assembleare, l'atto costitutivo può comunque prevedere modalità di convocazione più snelle, ad es. a mezzo di e-mail, purchè siano tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Possono inoltre essere modificati i nuovi quorum deliberativi previsti dalla riforma.

**Assemblea totalitaria.** E' sufficiente che, oltre alla partecipazione dell'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e sindaci siano perlomeno informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

**Recesso del socio.** Vengono ampliate le ipotesi tassative in cui è consentito ai soci dissenzienti l'esercizio del diritto di recesso e viene riconosciuta ampia autonomia nella individuazione di ulteriori cause di recesso e delle relative modalità di esercizio.

**Esclusione.** Possono essere previste specifiche cause di esclusione del socio.

**Amministrazione.** Ampio spazio all'autonomia statutaria nella disciplina dell'attribuzione dei poteri di amministrazione (ai soci, solo ad uno o alcuni soci, a terzi) e delle forme di amministrazione: collegiale, disgiuntiva, congiuntiva. Anche in presenza del consiglio di amministrazione le decisioni possono essere assunte in base a consenso espresso per iscritto senza necessità di convocazione e riunione.

**Clausola compromissoria.** Deve conferire, a pena di nullità, il

potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società.

**Gruppi di società.** Le società devono indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sono soggette negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di nuova istituzione.

Avv. Emanuele URSO  
Partner Studio Commercialisti & Avvocati Associati  
Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci  
emanuele.urso@finpronet.com